

Collegio Docenti, 14 maggio 2019, punto odg n. 7

## **CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2018/19**

- Visto il **D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009**, art. 1 comma 5, recante le norme per la valutazione degli alunni, attribuisce al Collegio dei docenti il compito di definire "modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione nel rispetto del principio della libertà di insegnamento".
- Visto il **D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62** "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 10"

In particolare gli articoli:

### **Art.2**

#### **Valutazione nel primo ciclo**

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.
2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
4. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.
5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.
6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno

scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

### **Art. 3**

#### **Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria**

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

### **Art. 6**

#### **Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo**

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente
5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

- Visto il **D.M. 741/2017** che disciplina il nuovo esame di stato conclusivo del primo ciclo, in particolare l'art.2

### **Art. 2**

#### **Ammissione all'esame dei candidati interni**

1. In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono

ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

5. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.

- Vista la nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017;

## Il Collegio Docenti Dispone che

Il Consiglio di classe discute l'ammissione dell'allievo alla classe successiva tenendo conto di:

Ammissione	Non ammissione
<p>Tendenza al miglioramento, valutando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comparazione tra la situazione di partenza e quella finale</li> <li>• risultati degli interventi di recupero</li> <li>• impegno nell'esecuzione e nel saper fare</li> <li>• partecipazione alle lezioni e alle attività</li> <li>• comportamento</li> <li>• la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline nella fase iniziale dell'anno successivo</li> <li>• le situazioni ostative al proficuo rendimento scolastico</li> </ul>	<p>Persistenza di difficoltà gravi valutando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• diffuse valutazioni insufficienti nelle discipline</li> <li>• mancanza di progressi durante il percorso scolastico</li> <li>• mancanza di risultati dopo gli interventi di recupero</li> <li>• scarso impegno</li> <li>• scarsa partecipazione alle lezioni e alle attività</li> <li>• comportamento irrispettoso del regolamento di disciplina di istituto e del patto di corresponsabilità</li> </ul>

Il Consiglio di Classe ritiene di ammettere di norma alla classe successiva o all'Esame di Stato l'alunno che abbia già una ripetenza.

### AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Il Consiglio di Classe può valutare, di norma, la non ammissione alla classe successiva in presenza di una media dei voti delle discipline inferiore a 5,5, considerando i criteri relativi alla non ammissione esposti.

### AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Il Consiglio di Classe può valutare, di norma, la non ammissione all'Esame di Stato in presenza di una media dei voti delle discipline inferiore a 5,5, considerando i criteri relativi la non ammissione esposti

Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale attribuisce un voto di ammissione all'esame espresso in decimi, arrotondando le frazioni decimali pari o superiori allo 0,5 all'unità superiore, le frazioni decimali inferiori allo 0,5 all'unità inferiore.

L'ammissione con voto anche inferiore a 6/10 è deliberata considerando il processo formativo, il livello globale di sviluppo degli apprendimenti e l'evidenza che l'alunno sia in grado di svolgere anche in modo parziale le prove d'Esame.

### Linee guida per lo scrutinio finale e l'Esame di Stato

In caso di **non ammissione** va sempre accertato e precisato:

1. che le lacune siano a livello gravissimo e diffuse, tali da precludere la frequenza proficua della classe successiva;
2. che le insufficienze siano nelle discipline difficilmente recuperabili nella pausa estiva e/o in tempi brevi;
3. che la famiglia sia sempre stata preventivamente informata della grave situazione del figlio;
4. che durante l'anno risulti a verbale che l'alunno sia stato inserito in attività di recupero;
5. che i docenti di classe abbiano monitorato attentamente le difficoltà incontrate nel percorso dell'alunno, abbiano proposto, condiviso e verificato gli interventi educativi;
6. che in fase di scrutinio si imposti una motivazione della "non ammissione" volta anche a suggerire eventuali interventi tesi ad evitare iterazioni di comportamenti inadeguati,
7. che non sussistano particolari situazioni ambientali ostative (situazione familiare, psicologica, relazionale, di salute, di ripetenza, ecc.) di un proficuo rendimento scolastico;
8. Il Consiglio di Classe, per la validazione in deroga dell'anno scolastico, potrà applicare i criteri deliberati dal CD.

Vicenza, 14 maggio '19